



Protocollo n. 179 del 23/11/2016

## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI

### LISTA DI DISTRUBUZIONE

| Funzione                | Destinatario        | Firma  |
|-------------------------|---------------------|--|
| AU Amministratore Unico | Dott. Mario Bolano  |   |
| DIP - Dipendente        | Dott. Mario Di Pede |  |

| Data       | Oggetto   |
|------------|---|
| 21/11/2016 | Istituzione regolamento di consulenze e incarichi professionali. Approvazione dell'Amministratore Unico con delibera N. 3/2016 del 21/11/2016 |

## INDICE

### **SEZIONE I – NORME GENERALI**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Art. 1 | OGGETTO.....  | 3 |
| Art. 2 | PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI..... | 3 |
| Art. 3 | TIPOLOGIA DI INCARICHI.....                             | 3 |

### **SEZIONE II – ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Art. 4  | ELENCO DEI PROFESSIONISTI.....              | 4 |
| Art. 5  | REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO..... | 4 |
| Art. 6  | VALIDITA’ DELL’ELENCO.....                  | 5 |
| Art. 7  | DOMANDA DI ISCRIZIONE.....                  | 5 |
| Art. 8  | ESAME DI AMMISSIBILITA’ E VERIFICA.....     | 5 |
| Art. 9  | RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....    | 6 |
| Art. 10 | CAUSE DI SOSPENSIONE DALL’ELENCO.....       | 6 |
| Art. 11 | CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.....     | 7 |
| ART. 12 | PROCEDURA DI CANCELLAZIONE.....             | 8 |

### **SEZIONE III – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

|         |  |   |
|---------|--|---|
| ART: 13 | MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.....        | 8 |
| ART. 14 | LETTERA DI INVITO.....                               | 9 |
| ART. 15 | INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00..... | 9 |
| ART. 16 | DISCIPLINARE DELL’INCARICO.....                      | 9 |

### **SEZIONE IV – NORME FINALI**

|         |                               |    |
|---------|-------------------------------|----|
| ART. 17 | COMUNICAZIONI.....            | 10 |
| ART. 18 | MODIFICHE E INTEGRAZIONI..... | 10 |
| ART. 19 | NORMA DI RINVIO.....          | 10 |
| ART. 20 | ENTRATA IN VIGORE.....        | 10 |

## **SEZIONE I – NORME GENERALI**

### **Art.1 OGGETTO**

Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 157 comma 2 e 36 lett. a) e b) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplina le procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore a Euro 100.000,00 al netto degli oneri contributi previdenziali e dell'IVA come per legge a carico del committente. I.d.E.A. S.r.l. nell'affidamento di tali incarichi assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

### **Art. 2 PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

I.d.E.A. S.r.l. può ricorrere all'affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico nei seguenti casi:

- carenza in organico di personale tecnico;
- lavori di speciale complessità;
- lavori di rilevanza architettonica, energetica e ambientale;
- lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.

La sussistenza delle condizioni per il ricorso all'affidamento esterno è accertata dal R.U.P. amministrativo.

### **Art. 3 TIPOLOGIA DI INCARICHI**

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi:

- Progettazione: che comprende le attività di redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione come ad esempio studi di fattibilità, formulazione di P.E.F. per opere in concessione e/o project financing; redazione di calcoli statici; incarichi topografici, geologici, geognostici; le analisi chimiche, batteriologiche; le consulenze naturalistiche, artistiche e storiche; i rilievi planoaltimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti e accatastamenti.
- Rilievo, censimento, misura e perizie di stima
- Diagnosi energetica;
- Certificazione energetica;
- Studi per l'uso efficiente dell'energia, di risparmio energetico e la diffusione e/o lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- Attività di supporto al R.U.P.;
- Direzione lavori;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo

## **SEZIONE II – ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

### **Art. 4 ELENCO DEI PROFESSIONISTI**

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento viene costituito un elenco di professionisti tecnici. Possono iscriversi all'elenco i soggetti indicati dall'art. 46 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti o consorzi tra i predetti soggetti).

Per ciascun iscritto l'elenco contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo di iscrizione
- b) nome e cognome (persone fisiche) / denominazione (società)
- c) codice fiscale e/o partita IVA
- d) sede legale
- e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i (solo per le società)
- f) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione
- g) recapito telefonico e posta elettronica certificata (PEC)
- h) categoria di incarichi di interesse tra quelle indicate nell'art. 3 del presente regolamento
- i) la data dell'ultima procedura in cui ha avuto luogo la consultazione
- j) gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o cancellazione.

### **Art. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Costituiscono requisiti essenziali per l'iscrizione nell'elenco:

- insussistenza delle cause di esclusione delle procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- insussistenza di misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose;
- titolo di studio a norma di legge;
- iscrizione all'albo professionale da almeno 3 anni\*

\*Fatti salvo i casi di giovani professionisti aggregati all'interno di società di professionisti, società di ingegneria di RTP e di consorzi.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco.

#### **Art. 6 VALIDITA' DELL'ELENCO**

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali bensì ha come unico scopo l'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l'invito e/o affidare l'incarico secondo quanto disposto dai successivi articoli 13 e 15 e i sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'iscrizione nell'elenco non garantisce pertanto l'affidamento di alcun incarico e gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, I.d.E.A. S.r.l. non proceda all'affidamento di incarichi ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco.

L'elenco è operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web di I.d.E.A. S.r.l. (entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande) e avrà validità triennale dalla data della sua formazione fermo restando la facoltà di I.d.E.A. S.r.l. di apportare aggiornamenti in risposta a proprie specifiche esigenze. Gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati nelle medesime forme.

#### **Art. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Per ottenere l'iscrizione all'elenco i soggetti interessati debbono presentare domanda di iscrizione secondo i modelli predisposti da I.d.E.A. S.r.l.

La domanda di iscrizione dovrà necessariamente specificare le informazioni di cui all'Art. 5 del presente regolamento mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il curriculum professionale ed un documento descrittivo delle principali esperienze professionali secondo un modello che verrà predisposto da I.d.E.A. S.r.l.

Alle domande di iscrizione viene assegnato un numero progressivo sulla base di un numero di registrazione dell'Ufficio protocollo di I.d.E.A. S.r.l.

#### **Art. 8 ESAME DI AMMISSIBILITA' E VERIFICA**

Il R.U.P. amministrativo procede all'esame dell'ammissibilità della domanda di iscrizione (che verifica la completezza delle dichiarazioni e la tempestività della domanda) ed alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. L'esame di ammissibilità e la verifica si concludono entro il

termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. Solo dopo che sia compiuto il procedimento di verifica, il professionista sarà iscritto nell'elenco.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, quest'ultima avrà efficacia retroattiva in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione, come risultante dal protocollo I.d.E.A. S.r.l. fatto salvo, per le domande irregolari o incomplete, quanti previsto dal comma seguente.

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, I.d.E.A. S.r.l. provvederà a richiedere l'integrazione documentale o i necessari chiarimenti indicando le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con cui procedere all'integrazione. In tal caso il termine di cui al comma precedente rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta e ricomincerà a decorrere da quella del ricevimento delle informazioni e/o documenti mancanti.

Le domande di iscrizione irregolari e/o incomplete saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal protocollo di I.d.E.A. S.r.l.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione o delle dichiarazioni richiesta ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate comporterà la non iscrizione nell'elenco.

#### **Art. 9 RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Ai soggetti ritenuti non idonei il R.U.P. amministrativo comunicherà il rigetto dell'iscrizione con la relativa motivazione.

Contro le cause di rigetto è ammesso ricorso in via amministrativa da proporsi entro 10 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'iscrizione. La decisione sul ricorso sarà adottata, entro 30 giorni dalla sua proposizione, dall'Amministratore delegato di I.d.E.A. S.r.l., previa eventuale audizione del soggetto interessato che ne faccia richiesta.

#### **Art. 10 CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ELENCO**

Il R.U.P. amministrativo dispone la sospensione dall'elenco qualora si verifichi una delle circostanze di seguito elencate.

| <b>CAUSA</b>  | <b>DURATA SOSPENSIONE</b>  |
|---|--|
| Mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti.  | Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare. |
| Mancata o parziale comunicazione delle variazioni dell'assetto societario (es. denominazione sociale, variazioni cariche sociali, variazioni quote societarie). | Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare. |
| Mancato aggiornamento dei dati identificativi della società   | Fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare. |

|   |   |
|---|---|
| Irregolarità DURC   | Fino all'avvenuta regolarizzazione.   |
| Mancato rispetto delle norme sul diritto di lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) emerso in sede di aggiornamento.   | Fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione.  |
| Controversia in sede giudiziale e/o arbitrale contro I.d.E.A. S.r.l.  | Fino a due anni successivi alla definizione della controversia.   |
| Annotazioni risultanti dal casellario informatico ovvero dall'autorità nazionale anti corruzione aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. | Per un periodo (variabile da 1 mese a 6 mesi) che sia adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione risultante del casellario informatico ovvero dall'autorità competente sui contratti pubblici. |
| Tutti i casi in cui la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa  | Per il periodo indicato dalla normativa che prevede la sospensione  |

#### **Art. 11 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Costituisce causa di cancellazione dall'elenco dei professionisti il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- sospensione protratta per oltre un anno;
- falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti nel presente regolamento;
- perdita accertata dei requisiti;
- inadempienza nell'esecuzione di un precedente incarico, in assenza di accertati e comprovati impedimenti per forza maggiore;
- tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nell'esecuzione dell'incarico tecnico affidato;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno due volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico accertata e notificata da I.d.E.A. S.r.l.;
- mancata risposta all'invito di partecipazione a due procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua, da parte dell'operatore invitato, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette da I.d.E.A. S.r.l.;
- domanda di cancellazione del professionista interessato.

**Art. 12 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE**

Il R.U.P. informa il professionista dell'avvio della procedura di cancellazione con raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando un termine di quindici (15) giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni. Trascorsi almeno venti (20) giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, Il R.U.P. amministrativo si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione motivata con raccomandata A/R, fax o posta certificata. Contro il provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e i termini previsti dall'art. 9 del presente regolamento.

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'elenco e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, l'interessato può riproporre domanda di iscrizione.

Nel caso sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due (2) anni dalla cancellazione. In tal caso I.d.E.A. S.r.l. si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

**SEZIONE III – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI****Art. 13 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 100.000 verranno affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. L'invito verrà rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono, in tale numero, aspiranti idonei secondo le categorie indicate al precedente art. 3 e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti così come disposto dall'art. 157 del medesimo D.lgs. 50/2016.

Potranno essere invitati anche soggetti non iscritti nell'elenco qualora il numero dei soggetti iscritti nell'elenco sia insufficiente rispetto al numero minimo da invitare alla procedura negoziata oppure il numero dei soggetti iscritti non sia idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità.

**Art. 14 LETTERA DI INVITO**

La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. le prestazioni oggetto di incarico esterno;
2. la descrizione sommaria dell'opera cui si riferisce l'incarico;
3. l'importo complessivo dell'intervento;
4. l'importo presunto per i lavori, inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
5. l'importo massimo posto a base della procedura di gara del corrispettivo per tutte le attività tecniche oggetto dell'incarico esterno;
6. le modalità e i criteri di aggiudicazione della procedura negoziata;
7. il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse, il luogo e la data in cui sarà espletata la procedura.

**Art. 15 INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00**

Gli incarichi di importo inferiore ad Euro 40.000 saranno affidati in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) nel rispetto della qualità e dell'esperienza curriculare, dell'affinità del servizio e/o incarico affidato rispetto al curriculum e nel rispetto del criterio rotativo.

La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di affidare l'incarico, seppur inferiore alla suddetta soglia di Euro 40.000, con procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2.

**Art. 16 DISCIPLINARE DELL'INCARICO**

Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente regolamento si procederà alla sottoscrizione di una convenzione d'incarico che dovrà prevedere le seguenti minime condizioni:

1. specificazione di dettaglio della prestazione
2. corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta al professionista;
3. previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art. 93, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
5. previsione di clausole risolutive espresse;
6. obbligo del rispetto di norme, regolamenti, e contratti collettivi nazionali e locali;
7. clausole di tracciabilità dei pagamenti.

## **SEZIONE IV – NORME FINALI**

### **Art. 17      COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni rilevanti al fine del presente regolamento sono effettuate per posta elettronica, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.

### **Art. 18      MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

I.d.E.A. S.r.l. si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità, sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

Le modifiche e/o integrazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet di I.d.E.A. S.r.l. [www.ideaelba.it](http://www.ideaelba.it) e per effetto di tale pubblicazione si intenderanno conosciute da tutti gli iscritti nell'elenco.

### **Art. 19      NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 20      ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'organo amministrativo ed è reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito internet di I.d.E.A. S.r.l. [www.ideaelba.it](http://www.ideaelba.it).